

COMUNE DI VALTOPINA

STATUTO

Delibera n. 38 del 8/11/2000.

Titolo I PRINCIPI GENERALI CAPO I AUTONOMIA

Art. 1 L'autonomia in generale

1. Il Comune di Valtopina è ente autonomo ed è componente costitutivo della Repubblica, secondo i principi stabiliti dall'Art.114 della Costituzione.
2. Rappresenta e tutela la propria comunità, ne promuove lo sviluppo, ne favorisce il progresso civile, sociale, politico culturale ed economico. Ispira la sua azione sociale ed amministrativa ai valori di libertà, democrazia, equità, solidarietà, pari opportunità, secondo i principi affermati dalla Costituzione, dal Testo Unico degli ordinamenti degli Enti Locali e dal presente statuto.
3. Ha autonomia impositiva e finanziaria secondo le previsioni dello statuto e dei regolamenti e nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
4. La Comunità locale, realizza il proprio indirizzo politico ed amministrativo, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano, le forme e l'esercizio dei poteri previsti dal Testo Unico dagli ordinamenti e dallo Statuto.

Art.2 Sede, territorio, stemma, gonfalone

1. La sede del Comune è ubicata nel Palazzo Comunale sito in Via Nazario Sauro, n. 34. Gli organi del Comune si riuniscono di norma nella sede comunale. In casi particolari il consiglio e la giunta possono riunirsi in luogo diverso dalla sede comunale.
2. Il territorio del Comune di Valtopina ha una estensione di Kmq.40,50 (quaranta virgola cinquanta) e comprende i seguenti nuclei abitati: Giove, Poggio, S.Cristina, Sasso, Schiavetto, Franchillo, Pasano, Capranica, Cappelletta, Casatommaso, Rotondolo, Vallemare, Marcofrate, Balciano, Colfolignato, Ponte Rio, Cerqua Rosara, Gallano, Casurci, Fondiglia, Casastracci, Ca Fabbri, Rancole, Calauccia.
3. Il Comune ha il proprio stemma consistente in: “ Una torre rossa a destra, tre colli con sopra una doppia chiave il tutto su specchio d'acqua al naturale. L'insegna è soprastata da una corona. Ornamenti esteriori da Comune”.

4. Lo stemma è apposto sulla intestazione di tutti gli atti e documenti, al di sopra della denominazione del Comune e, circondato dalla scritta: “Comune di Valtopina”, costituisce il bollo ufficiale dell’ente.
5. L’uso dello stemma da parte di soggetti pubblici e privati può essere autorizzato dal Sindaco, sentita la Giunta, per manifestazioni e pubblicazioni d’interesse pubblico generale
6. Insegna del Comune nelle cerimonie ufficiali è il gonfalone, di forma regolamentare in bianco, riccamente ornato di ricami d’oro, con lo stemma sopra descritto recante l’iscrizione centrata in oro: “Comune di Valtopina, Provincia di Perugia”;

Art. 3

L’autonomia e l’adeguamento dell’ordinamento comunale

1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, impositiva e finanziaria che i suoi organi attuano consapevoli dei poteri che sono loro attribuiti e del dovere di esercitarli per garantire ai cittadini i diritti affermati nel precedente articolo uno.
2. Il Consiglio Comunale ha adeguato il presente statuto alla condizione di autonomia generale ed ai nuovi valori affermati con i principi del titolo V, parte II, della Costituzione, modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
3. Il Consiglio Comunale procede alla revisione dei regolamenti comunali vigenti ed al loro adeguamento ai principi delle leggi richiamate nel comma precedente, al presente statuto ed alla legislazione che attribuisce nuove funzioni. Il Consiglio provvede entro un anno dall’entrata in vigore della presente norma, all’adozione dei regolamenti di competenza comunale nelle materie attribuite all’ente, dei quali lo stesso non è dotato.
4. La Giunta, nell’ambito delle sue competenze, provvede alla revisione, all’adeguamento ai principi generali, a quelli del titolo IV del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed al presente statuto del regolamento che disciplina l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi entro il medesimo termine.

ART.4

Finalita'

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune considera valori fondamentali l’ambiente ed il paesaggio e ne assicura la tutela. Fa delle risorse naturali, ambientali storiche e culturali le basi del proprio sviluppo economico e sociale per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.
3. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei

- cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.
4. La sfera di governo del Comune é costituita dall'ambito territoriale degli interessi.
 5. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
 - a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;
 - b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
 - c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con attività delle organizzazioni di volontariato;
 - d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.
 - e) fa delle risorse naturali, ambientali storiche e culturali le basi del proprio sviluppo economico e sociale.

ART.5

Pace e diritti umani

1. Il Comune di Valtopina, in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane, sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuovono la cooperazione fra i popoli -(Carta delle Nazioni Unite, dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, Patto internazionale sui diritti civili e politici, Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia)-riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli.
2. A tal fine il Comune promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendono a fare del Comune una terra di pace.
3. Il Comune assumerà iniziative dirette, anche attraverso rapporti di gemellaggio, e favorirà quelle istituzioni culturali e scolastiche, associazioni, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale che si impegneranno per le finalità previste dal presente articolo.

Art.6

Funzioni

1. La potestà di governo del Comune per l'esercizio delle funzioni ha come riferimento la popolazione ed il territorio comunale.
2. Il Comune esercita le funzioni proprie secondo i principi dello statuto, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e

alla comunità, dell'assetto del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

3. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme di cooperazione con gli altri Comuni, con la Comunità Montana, con la Provincia o con altri Enti previsti dall'ordinamento.
4. Il Comune gestisce i servizi attribuitigli specificatamente dall'ordinamento, dalle leggi nazionali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà previsto dall'art.118, quarto comma, della Costituzione.

Art. 7

La semplificazione amministrativa e documentale

1. Il Comune attua le disposizioni in materia di documentazioni amministrative stabilite con il Testo Unico approvato con il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Il Comune dispone la più ampia semplificazione procedimentale e documentale dell'attività degli organi di governo e dell'organizzazione di gestione consentita, nell'ambito della propria autonomia, dalla legislazione vigente. Il fine di tale azione è l'eliminazione di procedure che potrebbero gravare, per impegno e costi, sulla popolazione, senza che essa ottenga utilità e benefici adeguati ai sacrifici che deve sostenere. Il risultato deve essere una organizzazione rinnovata, essenziale, efficiente ed economica delle attività comunali, che assolva nel modo più efficace ai doveri nei confronti dei cittadini.
3. Tutti gli organi del Comune, compresi i Responsabili di Servizio, coordinati in apposite riunioni dal Segretario Comunale, si adoperano per raggiungere tali scopi, procedendo anche a sottoporre al Consiglio le proposte di modifica dei regolamenti comunali.

CAPO II

L'AUTONOMIA STATUTARIA E NORMATIVA

Art. 8

Lo statuto comunale

1. Il presente statuto stabilisce, nell'ambito dei principi fissati dal titolo V, parte II, della Costituzione, dal Testo Unico approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in conformità all'art. 6 dello stesso, le norme fondamentali dell'organizzazione del Comune, l'attribuzione degli organi e le forme di garanzia e partecipazione delle minoranze, le modalità di esercizio della rappresentanza legale, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi, alla pari opportunità ed a quant'altro previsto dal Testo Unico.

2. L'esercizio delle distinte competenze degli organi di governo e dei responsabili della gestione del Comune è regolato dallo statuto in conformità ai principi dell'ordinamento giuridico.

Art. 9

I regolamenti comunali

1. Il Consiglio comunale, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, esercita l'autonomia normativa con l'adozione dei regolamenti nelle materie di propria competenza, secondo quanto disposto dagli artt. 7 e 42 e con l'esclusione prevista dall'art. 48 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, nelle materie di competenza del Comune.
2. Il Consiglio comunale provvede ad adeguare ai principi affermati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, i regolamenti con i quali il Comune esercita l'autonomia impositiva.
3. L'esercizio del potere sanzionatorio per le violazioni dei regolamenti comunali, ordinanze ed altri atti prescrittivi emessi dal Comune è effettuato in conformità a quanto stabilito, per ciascuna violazione, dal regolamento comunale che disciplina le relative attività, tenuto conto di quanto dispongono gli artt. 10, 11 e 12 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.
4. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni stabilite da disposizioni di legge per le violazioni delle norme dalle stesse previste.

TITOLO II

Capo I

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art.10

Criterio di individuazione

1. Ai sensi dello statuto sono considerati cittadini titolari dei diritti di partecipazione tutti coloro che sono residenti nel territorio comunale e coloro che con esso abbiano un rapporto riconosciuto di lavoro, studio o di utenza dei servizi.
2. I cittadini dell'Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti sono titolari, ai sensi del comma 1. (uno), dei diritti di partecipazione di cui al presente capo.

ART.11

Garanzie e promozione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone

- l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
 4. L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti privati e pubblici su specifici problemi.
 5. Il Comune valorizza le forme associative autonome e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art.13, l'accesso ai dati di cui é in possesso l'amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.
 6. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse.

ART.12

Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.
2. L'amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.
3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio.

ART. 13

Incentivazione

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativa.

ART.14

Consiglio Comunale dei Ragazzi

1. Al fine di favorire lo sviluppo della personalità dei ragazzi, il Comune promuove la costituzione di un organismo di partecipazione all'Amministrazione definito Consiglio Comunale dei Ragazzi, espressione significativa della collettività dei ragazzi di Valtopina.
2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi, eletto con le modalità previste dal relativo regolamento, provvede all'elezione del Sindaco dei ragazzi e della Giunta.
3. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi, il Sindaco e la Giunta dei ragazzi hanno funzioni propositive, consultive e di controllo da esercitarsi nei limiti previsti dal regolamento, che ne definisce le materie di competenza.
4. Il Comune assicura i mezzi e le strutture per il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

CAPO II

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

ART.15

Procedimento amministrativo

1. L'attività amministrativa del Comune ed i procedimenti con i quali la stessa è effettuata sono improntati ai principi di imparzialità, partecipazione, trasparenza e pubblicità, semplificazione ed economicità che costituiscono criteri non derogabili per l'attuazione della disciplina del procedimento stabilita dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e dal regolamento comunale.
2. Il regolamento comunale disciplina le modalità del procedimento, la nomina del responsabile, le comunicazioni agli interessati, la loro partecipazione, la definizione dei termini, il diritto di visione dei documenti e di rilascio di copie degli stessi ed ogni altra disposizione che garantisca adeguatezza, efficienza ed economicità dell'organizzazione, durata della procedura contenuta nei tempi essenziali, tempestiva adozione motivata del provvedimento dovuto, responsabilità di un unico soggetto per l'intera procedura.
3. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
4. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti rappresentativi di interessi collettivi.
5. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza o della domanda, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
6. I soggetti di cui al comma 5^o hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.
7. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

ART.16

Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco.
3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

ART.17

Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità .
2. Il regolamento di cui al terzo comma dell'articolo precedente determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
3. La petizione é esaminata dall'organo competente entro 30 giorni dalla presentazione.
4. Se il termine previsto al comma terzo non é rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco é comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.
5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui é garantita al soggetto proponente la comunicazione.

ART.18

Proposte

1. N. 50 cittadini iscritti nelle liste elettorali possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all'organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura

finanziaria.

2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 15 giorni dalla presentazione della proposta.
 3. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.
- +

ART.19

Partecipazione alle commissioni

1. Le commissioni consiliari, qualora costituite su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, possono invitare ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

ART.20

Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

ART.21

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
2. L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. L'informazione per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità .
4. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art.26 legge 7 agosto 1990, n.241.

CAPO III

AZIONI POPOLARI A TUTELA DEGLI INTERESSI COMUNALI

Art. 22

Azione popolare a tutela degli interessi comunali

1. Nel caso in cui uno o più elettori siano intervenuti per far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al comune ai sensi dell'art. 9 del Testo Unico, la Giunta valuta se per la tutela degli interessi comunali è necessario che l'ente si costituisca in giudizio, autorizzando, in caso affermativo, il Responsabile del Servizio competente a provvedere con l'assistenza del legale. Qualora la Giunta non ritenga utile l'intervento, fa risultare a verbale la relativa decisione ed i motivi della stessa.

Art. 23

Azioni risarcitorie di danni ambientali

1. Per le azioni risarcitorie di danni ambientali di cui all'art. 9, terzo comma, del Testo Unico, promosse verso terzi dalle Associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, la Giunta valuta se le azioni sono fondate e se è necessario che il Comune si costituisca in giudizio, autorizzando, in caso affermativo, il Responsabile del Servizio competente a provvedere con l'assistenza del legale. Nel caso in cui non ritenga utile l'intervento, la decisione ed i motivi per i quali è stata adottata sono registrati a verbale.

CAPO IV

IL DIFENSORE CIVICO

ART.24

Istituzione

- 1 Il Consiglio Comunale con delibera assunta a maggioranza assoluta dei componenti può istituire l'Ufficio del Difensore Civico anche mediante convenzione con altri Enti territoriali.
- 2 Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale, a scrutinio segreto, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del consiglio, compreso il Sindaco.
- 3 Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all'amministrazione comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.
- 4 La designazione del Difensore Civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti.

- 5 Il Difensore Civico rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore.
- 6 Non può essere nominato Difensore Civico:
 - a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
 - b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra Comuni e delle Comunità Montana, i ministri di culto.
 - c) i dipendenti del Comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione comunale o che ricevano da esse qualsiasi titolo sovvenzionato o contributi;
 - d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'amministrazione comunale;
 - e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del Comune, suoi dipendenti od il segretario comunale.

ART. 25

Decadenza

- 1 Il Difensore Civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l' Amministrazione Comunale.
- 2 La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.
- 3 Il difensore Civico può essere revocato dalla carica, nel corso del suo mandato, dal Consiglio Comunale con il voto favorevole di almeno i due terzi dei consiglieri assegnati, solo per gravi inadempienze o violazioni di legge.
- 4 In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell'incarico, sarà il Consiglio Comunale a provvedere.

ART. 26

Funzioni

- 1 Il Difensore Civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del Comune allo scopo di garantire l'osservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.
- 2 Il Difensore Civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo statuto o i regolamenti.
- 3 Il Difensore Civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.
- 4 Il Difensore Civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.
- 5 Il Difensore Civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve essere

disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno due giorni alla settimana.

ART. 27

Facolta' e prerogative

- 1 L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale, unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico. Il Difensore Civico nell'esercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso dell'Amministrazione Comunale e dei concessionari di pubblici servizi.
- 2 Egli inoltre può consultare il Responsabile del servizio interessato e richiedergli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
- 3 Il Difensore Civico riferisce entro 30 giorni l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi comunali le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.
- 4 Il Difensore Civico può altresì invitare l'organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni.

ART. 28

Relazione annuale

- 1 Il Difensore Civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.
- 2 Il Difensore Civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni.
- 3 La relazione deve essere affissa all'albo pretorio, trasmessa a tutti i Consiglieri Comunali e discussa entro 30 giorni in Consiglio Comunale.
- 4 Tutte le volte che ne ravvisa l'opportunità, il Difensore Civico, può segnalare i singoli casi o questioni al Sindaco affinché siano discussi nel Consiglio Comunale, che deve essere convocato entro 30 giorni.

ART. 29

Indennità di funzione

- 1 Il Consiglio Comunale, prima di procedere alla nomina, fissa l'ammontare dell'indennità che sarà attribuita al Difensore Civico.

TITOLO III

ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I

ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

ART.30 **Organi**

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Comunale e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.
2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.
4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

ART.31 **Il consiglio comunale**

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.

ART.32 **Competenze ed attribuzioni**

1. Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e dallo statuto e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità e la corretta gestione amministrativa.
3. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
4. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

ART. 33 **I Consiglieri Comunali**

1. I Consiglieri Comunali rappresentano il Comune senza vincolo di mandato.

2. E' Consigliere Anziano il Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età, con esclusione dei candidati Sindaci.
3. Il Consiglio nella sua prima seduta e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione di tutti gli eletti compreso il Sindaco.
4. I Consiglieri si possono costituire in gruppi secondo le norme del regolamento interno.
5. Il Regolamento del Consiglio Comunale disciplina l'esercizio del potere di iniziativa dei Consiglieri, compreso quello di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni, nonché quello di ottenere notizie utili all'espletamento del mandato ai sensi dell'art.43 del D.Lgs. 18 agosto 2000. n. 267.
6. I Consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare alle sedute delle Commissioni della quali fanno parte.
7. Il Consigliere che non interviene a 3 (tre) sedute consecutive del Consiglio, senza giustificato motivo, è dichiarato decaduto. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Comunale che procede, nella stessa riunione, alla surrogazione.
8. Nei casi previsti dalla legge e, comunque, in ogni caso di conflitto di interessi con il Comune, i Consiglieri sono tenuti ad astenersi e ad allontanarsi dall'aula consiliare.
9. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio del Comune.

ART.34

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun Consigliere ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti ed le modifiche, mediante la presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate nel regolamento del Consiglio Comunale.
3. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori, entro il 30 settembre di ogni anno. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art.35

Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio si può articolare in Commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio costituite nel proprio seno con criterio proporzionale alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, assicurando, comunque la presenza, in ciascuna di esse, di un rappresentante per ogni gruppo.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinati con apposito regolamento o con la delibera di istituzione.
3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

ART.36

Funzionamento del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il Sindaco lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri. In tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.
2. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria e straordinaria.
3. Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
4. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun Consigliere nel domicilio eletto nel territorio del comune. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione da tenersi almeno 24 ore dopo la prima.
6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
7. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri Comunali almeno tre giorni prima della seduta, nel caso di sessione ordinaria, almeno due giorni prima nel caso di sessione straordinaria e almeno 10 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

8. Il Consiglio Comunale si riunisce di norma nella sede comunale, ove il caso lo richieda, può riunirsi in altra sede del territorio comunale.
9. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento interno.
10. Ove non sia previsto diversamente dalla legge o dal presente Statuto o dal regolamento interno, il Consiglio delibera a scrutinio palese con la metà dei Consiglieri assegnati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
11. La pubblicità e l'esecutività delle deliberazioni del Consiglio sono disciplinate dalla legge.
12. Alla pubblicazione delle deliberazioni di Consiglio e di Giunta e degli altri atti dell'Ente provvede il messo comunale, o chi lo sostituisce, che ne fa apposita attestazione.

CAPO II LA GIUNTA COMUNALE

ART.37

Composizione della Giunta , nomina, revoca

1. La Giunta Comunale é composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori non superiore a 4 (quattro) compreso il Vice Sindaco.
2. Il Sindaco nomina il Vice Sindaco e gli Assessori prima dell'insediamento del Consiglio Comunale.
3. Gli Assessori, ma non il Vice Sindaco, possono essere nominati anche tra i non Consiglieri purché siano in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere.
4. Gli Assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio Comunale senza diritto di voto.
5. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli Assessori dimissionari.
6. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco .

Art.38

Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, o ai Responsabili dei servizi comunali.

2. La Giunta opera in modo collegiale da attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

ART.39

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. Le sedute sono valide se sono presenti almeno tre componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

ART.40

Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio Comunale di una mozione di sfiducia, secondo le forme previste dalla vigente legislazione.

CAPO III

SINDACO

ART.41

Poteri di rappresentanza

1. Il Sindaco è capo dell'amministrazione comunale, rappresenta l'Ente e, nelle manifestazioni ufficiali, rappresenta l'intera comunità locale.

ART. 42

Competenze

1. Il Sindaco rappresenta il comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, ed ai responsabili dei servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché all'esecuzione degli atti.
2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende l'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza, di controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
3. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

4. Il Sindaco, nel rispetto della legge e dello statuto, ha facoltà di delegare proprie funzioni agli Assessori, al Segretario Generale ed ai dipendenti ai quali siano state attribuite funzioni di direzione.
5. Il Sindaco, può inoltre, delegare uno o più Consiglieri Comunali a svolgere funzioni riguardanti argomenti specifici e particolari per un periodo di tempo determinato.

ART.43

Sindaco Ufficiale del Governo

1. Il Sindaco esercita le funzioni di Ufficiale del Governo nei casi previsti dalla legge e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

ART.44

Il Vice Sindaco

1. Il Vice-Sindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco in caso di assenza o impedimento.
2. Quando il Vice Sindaco é temporaneamente assente, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano di età reperibile.
3. Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni sono assunte dal Vice Sindaco sino all'elezione del nuovo Sindaco.

TITOLO IV

UFFICI E PERSONALE

CAPO I

ORDINAMENTO

ART.45

Ordinamento del personale

1. L'ordinamento del personale risponde ai seguenti criteri:
 - a) valorizzazione della posizione di servizio alla cittadinanza propria di ogni attività pubblica anche con il potenziamento degli uffici esistenti o la costituzione di nuovi;
 - b) istituzione del controllo di gestione e del nucleo di valutazione;
 - c) valutazione annuale dell'attività prestata ad ogni livello, avvalendosi per i Dirigenti apicali, del nucleo di valutazione; la valutazione del Segretario è fatta dal Sindaco sentita la Giunta.

ART. 46

Principi strutturali e organizzativi

1. L'Amministrazione comunale si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

- a) organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- b) analisi ed individuazione delle produttività, dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e conseguimento della massima flessibilità delle strutture, del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

ART. 47

Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco ed alla Giunta ed alla funzione di gestione amministrativa attribuita ai Responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

ART.48

Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, e gli Organi di governo.

ART.49

Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo le categorie previste dal CCNL, in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi

nazionali, svolgono la propria attività di servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il Responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni .
3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura le condizioni di lavoro idonee a preservare la salute l'integrità psico-fisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, e dagli organi collegiali.
5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e della pronuncia delle ordinanze di natura non contingibile e urgente.
6. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

ART.50

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Il Sindaco conferisce gli incarichi ai Responsabili degli uffici e dei servizi o Dirigenti, a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità stabilite dal regolamento, secondo i criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi fissati nel programma amministrativo dallo stesso formato, fatto salvo quanto previsto dal comma ventitreesimo dell'art.53 della Legge 23 dicembre 2000, n.388. Gli incarichi sono revocati nel caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento o nel caso di mancato raggiungimento in ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati con il Piano Esecutivo di Gestione o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito dei concorsi.
2. Quando risulti indispensabile per la realizzazione del programma il Sindaco può procedere, previa deliberazione della Giunta, alla copertura di posti di responsabili dei servizi e degli uffici, di qualifiche dirigenziali o alta specializzazione, previsti dalla dotazione organica e vacanti, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con

deliberazione motivata di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire dal regolamento comunale.

3. Entro i limiti, con i criteri e le modalità previste nel D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dal regolamento il Sindaco previa deliberazione della Giunta, può procedere, al di fuori della dotazione organica, alla stipula di contratti a tempo determinato per i Dirigenti e le alte specializzazioni, con persone in possesso dei requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire ed in particolare dei titoli, competenze, esperienze ed altre condizioni indicate al primo comma.

ART.51

Funzioni e responsabilità dei Responsabili degli uffici e servizi

1. Ai Responsabili di servizio o Dirigenti, ove nominati spetta la direzione degli uffici e dei servizi. Essi la effettuano secondo i criteri e le norme stabilite dallo statuto e dai regolamenti, uniformandosi al principio secondo il quale i poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai Dirigenti o responsabili di servizio che hanno autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo del settore, servizio od ufficio dell'Ente del quale sono responsabili.
2. Le funzioni dei responsabili di servizio o dirigenti, sono quelle previste dall'art. 107 del Testo Unico. Essi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza dell'attività amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.

ART.52

Ufficio di supporto agli organi di direzione politica

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici, formati da dipendenti dell'ente, posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.

CAPO II SEGRETARIO COMUNALE

ART. 53

Principi e criteri fondamentali di gestione

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzione con altri Comuni per la gestione consortile dell'Ufficio del Segretario Comunale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli Consiglieri.

ART. 54 **Funzioni del Segretario**

1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.
2. Il Segretario Comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri.
3. Egli può ricevere le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri, nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia, curandone la trasmissione al protocollo comunale.
4. Il Segretario Comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita, infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento conferitagli dal Sindaco.
5. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti o Responsabili del Servizio e ne coordina l'attività.
6. Al Segretario comunale, può essere affidata, con provvedimento del Sindaco, anche la Responsabilità di servizi comunali.

ART. 55 **Vice segretario**

1. Il Comune, nei limiti delle professionalità del personale dipendente, ha un Vice Segretario, previsto dal regolamento, che coadiuva il segretario nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo e lo sostituisce nei casi di vacanza del posto, assenza o impedimento anche temporaneo.
2. Al Vice Segretario può essere affidata, con provvedimento del Sindaco anche la responsabilità di Servizi.
3. Qualora si proceda ai sensi dell'art. 53, comma 2, alla stipulazione di convenzione con altri comuni per la gestione consortile della Segreteria comunale, il coordinamento e la sovrintendenza allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti o responsabili di servizio è affidato al Vice Segretario.

TITOLO V

FINANZA, CONTABILITA' E CONTRATTI

CAPO I AUTONOMIA FINANZIARIA E IMPOSITIVA

ART.56

Autonomia finanziaria e impositiva

1. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica e regionali.
2. Il Comune ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe nei limiti stabiliti dalla legge.
3. I regolamenti comunali relativi all'esercizio della potestà autonoma e tributaria sono adeguati ai principi previsti dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, relativa allo statuto del contribuente.

ART.57

Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Comune delibera entro il termine previsto dalla legge e/o dal regolamento di contabilità il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità, della annualità, della veridicità, del pareggio economico e finanziario e della pubblicità.
2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione dell'Umbria e, comunque, non inferiore a tre anni.
3. Il bilancio ed i suoi allegati devono, comunque, essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, progetti e interventi.
4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione del Responsabile dell'ufficio di ragioneria in ordine alla copertura finanziaria.

ART.58

Rendiconto di gestione

1. Il rendiconto della gestione è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
2. Il regolamento di contabilità disciplina la redazione del rendiconto della gestione secondo specifici modelli che ne consentono una lettura per programmi, aree, servizi ed interventi.
3. La Giunta Comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa in cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Art.59

Regolamento di contabilità e disciplina dei contratti

1. Il Consiglio Comunale approva il regolamento di contabilità, di amministrazione del patrimonio e dei contratti.
2. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità economica europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

CAPO II

REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE

ART.60

Revisore dei conti

1. Il Consiglio Comunale elegge il Revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge .
2. Il Revisore dei conti ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
3. Il Revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto di bilancio.
4. Nella relazione di cui al comma precedente il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. Il Revisore ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.
6. Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con diligenza del mandatario.
7. Al Revisore dei conti possono essere affidate ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei Responsabili degli uffici e dei servizi.

ART.61

Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende la riscossione di tutte le entrate mediante ordini di incasso ed il pagamento di tutte le spese mediante mandati di pagamento, relativi a tutte le attività e servizi comunali.
2. Il regolamento di contabilità prevede le modalità per l'affidamento e per l'espletamento del servizio di tesoreria.

ART.62

Controllo economico interno della gestione

1. Il Comune applica il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dal Testo Unico, dal presente statuto e dal regolamento di contabilità.
2. Il regolamento di contabilità ed il regolamento degli uffici e servizi definiscono, ognuno per quanto di competenza, le modalità e le strutture demandate alla effettuazione della funzione del controllo di gestione, in conformità con le leggi che lo disciplinano.

TITOLO VI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

ART.63 Gestione dei servizi

1. Il Comune nell'ambito delle sue attribuzioni e competenze, assicura la gestione dei servizi pubblici al fine di promuovere lo sviluppo civile ed economico della comunità locale.
2. Il Comune individua le forme di gestione dei servizi pubblici tra quelle previste dalla legge, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
3. Nelle forme di gestione dei servizi pubblici, diverse da quelle in economia, il Comune ha funzione di indirizzo, controllo e vigilanza.

ART.64 Esercizio convenzionato intercomunale di funzioni e servizi

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni, con la Comunità Montana, con la Provincia, o con altri Enti previsti dall'ordinamento per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.
3. Le convenzioni devono regolare i conferimenti iniziali di beni e risorse di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti, alla scadenza.
4. Le convenzioni possono prevedere la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali è affidato l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti associati, coordinato da uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
5. Gli enti associati nella gestione convenzionata adeguano l'ambito dei partecipanti alla convenzione e l'organizzazione dei servizi agli indirizzi espressi dalle leggi regionali di cui all'art. 33 del Testo

Unico ed utilizzano le incentivazioni da tali norme previste per ampliare l'area di fruizione dei servizi e ridurre il costo a carico degli utenti.

6. Il Comune, può, promuovere la conclusione di accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedano per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di altri Comuni, di Province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici.

ART.65

Forme di gestione

1. Il Comune può gestire, con la propria struttura, i servizi pubblici in economia, quando per le modeste dimensioni o le specifiche caratteristiche del servizio, sia da ritenere opportuna e socialmente utile tale forma di gestione.
2. Il Comune, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare servizi pubblici in concessione a terzi.
3. Il Comune può gestire servizi sociali e culturali con l'istituzione, organismo strumentale privo di personalità giuridica e dotato di autonomia gestionale.
4. Il Comune può gestire servizi pubblici a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata secondo le modalità previste dalle leggi vigenti.

TITOLO VII

CAPO I

REVISIONE DELLO STATUTO

ART.66

Revisione dello statuto

1. La revisione dello statuto è approvata con le stesse modalità e le stesse maggioranze stabilite dalla legge per la sua approvazione.
2. L'abrogazione dello statuto non è consentita se non contestualmente all'approvazione di un nuovo statuto.

ART.67

Commissione statutaria

1. Il Consiglio Comunale può nominare una Commissione permanente con il compito di esprimere pareri sulle questioni interpretative dello Statuto e di svolgere attività istruttoria e referente sulle proposte di revisione dello stesso.
2. La Commissione è presieduta dal Sindaco, è composta da consiglieri comunali e nomina nella prima seduta un Vice Presidente. Può avvalersi dell'apporto di esperti esterni.